

Studio Rocca



Dottori Commercialisti
Revisori Contabili

Partner Kaleidos
associazione professionale

Dott. Antonio Rocca

14 DICEMBRE 2017

IMPOSTE DIRETTE

LE NOVITÀ PER IL “BONUS PUBBLICITÀ” IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

- Art. 57-bis, DL n. 50/2017
- Art. 4, DL n. 148/2017
- Nota 24.11.2017 Dipartimento Informazione e Editoria CdM
- Informativa SEAC 4.9.2017, n. 249

La c.d. “Manovra Correttiva” ha introdotto una specifica agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano “investimenti pubblicitari”.

L’agevolazione è stata estesa agli enti non commerciali e può riguardare anche le spese relative alla stampa “on line”.

In attesa dell’emanazione dello specifico DPCM contenente le disposizioni attuative, recentemente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcuni interessanti chiarimenti “anticipando”, di fatto, le predette disposizioni.

Come noto, l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra Correttiva", con l'intento di:

- incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
- "sostenere" il comparto dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall'art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;

riconosce uno specifico **credito d'imposta** connesso con le "**campagne pubblicitarie**" poste in essere in un determinato periodo (Informativa [SEAC 4.9.2017, n. 249](#)).

L'agevolazione in esame è stata recentemente estesa, ad opera dell'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", agli **enti non commerciali**. La stessa è stata altresì estesa alle campagne pubblicitarie sostenute sulla **stampa (quotidiana e periodica) "on line"**.

Recentemente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto anticipando, sul proprio sito Internet (<http://presidenza.governo.it/die/>), il contenuto dello specifico DPCM necessario al fine dell'attuazione dell'agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

La norma riguarda le **imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi** a prescindere dalla forma giuridica / iscrizione ad un Albo professionale.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione in questione consiste in un **credito d'imposta** relativo alle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line";
- **emittenti televisive**;
- **emittenti radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

I giornali / emittenti, ai fini dell'accesso all'agevolazione in esame, devono:

- essere **iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori** di comunicazione;
- avere un direttore responsabile.

Per poter accedere al credito d'imposta è necessaria la **sussistenza di un "investimento incrementale"**, ossia del fatto che l'investimento effettuato sia **superiore almeno dell'1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell'anno precedente**.

Con riferimento agli **investimenti pubblicitari sulla stampa** (anche "on line") "*l'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione*" del DL n. 50/2017, ossia **dal 24.6.2017**.

Merita evidenziare, come precisato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, che **l'estensione al secondo semestre 2017 riguarda soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa** (compresi i giornali on line). Per il predetto periodo **non risultano agevolabili** gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Risultano **escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a **servizi particolari**, come ad esempio:

- televendite;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.



Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili **al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione** / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

MISURA DELL' AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è pari al **75% - 90% del valore incrementale** degli investimenti effettuati a seconda che il beneficiario sia una PMI / altro soggetto

Soggetti beneficiari	% credito d'imposta
Micro imprese, PMI e startup innovative	90%
Altri soggetti	75%

ed è così determinato:

$$\begin{array}{c}
 \text{CREDITO D'IMPOSTA} \\
 \text{"PUBBLICITÀ"}
 \end{array}
 \rightarrow
 \left[
 \begin{array}{cc}
 \text{INVESTIMENTI} & \text{INVESTIMENTI} \\
 \text{PUBBLICITARI} & \text{PUBBLICITARI} \\
 \text{ANNO N + 1} & \text{ANNO N}
 \end{array}
 \right]
 \times
 \begin{array}{c}
 75\% \\
 90\%
 \end{array}$$

I relativi **limiti di spesa** sono **distinti** per:

- investimenti **sulla stampa** (anche "on line");
- investimenti **sulle emittenti radio – televisive**.

Con riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa nel **periodo 24.6 – 31.12.2017**, dopo aver verificato l'incremento almeno dell'1%, il credito risulta così determinato:

$$\begin{array}{c}
 \text{CREDITO D'IMPOSTA} \\
 \text{"PUBBLICITÀ"}
 \end{array}
 \rightarrow
 \left[
 \begin{array}{cc}
 \text{INVESTIMENTI} & \text{INVESTIMENTI} \\
 \text{PUBBLICITARI} & \text{PUBBLICITARI} \\
 \text{SULLA STAMPA} & \text{SULLA STAMPA} \\
 \text{(anche "on line")} & \text{(anche "on line")} \\
 \text{24.6 – 31.12.2017} & \text{24.6 – 31.12.2016}
 \end{array}
 \right]
 \times
 \begin{array}{c}
 75\% \\
 90\%
 \end{array}$$

L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al **principio di competenza** ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese dovrà essere **attestato** da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali ovvero da un Revisore legale dei conti.

Come sottolineato dal Dipartimento per Informazione e Editoria l'ammontare del credito d'imposta **effettivamente spettante** "potrà essere **inferiore a quello richiesto** nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto".

In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, vanno calcolati **2 distinti crediti d'imposta**. In tale situazione sarà possibile che il credito effettivo riconosciuto al richiedente sia differenziato in base alla ripartizione dello stanziamento previsto per i predetti 2 gruppi di investimenti.



Il credito d'imposta sopra descritto può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 ed è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni.

Nel caso in cui il credito d'imposta sia **superiore a € 150.000** è necessario che il richiedente sia iscritto / abbia richiesto l'iscrizione agli elenchi dei fornitori / prestatori di servizi / esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL' AGEVOLAZIONE

I soggetti interessati a fruire del beneficio in esame dovranno presentare un'apposita **istanza telematica** (una "prenotazione") tramite la **specificata piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il modello predisposto dalla stessa Agenzia.

La comunicazione deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell'anno (qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio – televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le 2 tipologie di media);
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente;



Merita precisare che per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall'altra (non il singolo giornale / emittente);

- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei 2 media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei 2 media;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi / finanziamenti pubblici.

Non è stata “anticipata” la tempistica relativa alla presentazione della predetta istanza. Ciò sarà verosimilmente individuato dal citato DPCM.

Sul punto il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria specifica che sarà riconosciuta “una «finestra temporale» ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno)”. ■